



Area Sviluppo Organizzativo Risorse Umane
e Servizi Educativi
Direzione Risorse Umane, Formazione e Servizi Educativi
Servizio Formazione Sviluppo Organizzativo

Sede ex Scuola Roncalli, V.le San Marco n. 154
30174 Venezia
Tel. 041-2749286
formazione@comune.venezia.it

Fasc. 2026/23

trasmissione via e-mail

Spett.le

...

via ... - ...

P.IVA/C.F. ...

Condizioni particolari di contratto per la fornitura di un servizio di hosting e assistenza tecnica software, affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm. ii. mediante trattativa diretta nel MePa.

Definizioni e acronimi

Nell'ambito del presente documento sono usati le seguenti definizioni e acronimi:

Amministrazione - Comune di Venezia

Appaltatore - l'Operatore Economico esecutore del servizio

Condizioni particolari di contratto - il presente documento

Contratto - la stipula della trattativa Diretta nel mePa

Codice - il D.Lgs. 36 del 31/03/2023

RUP - Responsabile Unico del Progetto

Premesse

Il Servizio Formazione e Sviluppo Organizzativo si occupa della realizzazione delle attività formative per i dipendenti del Comune di Venezia;

il Documento Unico di Programmazione (DUP) per gli anni 2026-2028, prevede l'Obiettivo M1_4.5.1 "Innalzamento del livello di professionalità e competenza nell'Ente in comune e nelle società partecipate" a cui è collegato l'obiettivo M1_4.5.1_2 "Formazione permanente del personale dipendente, mediante il potenziamento delle competenze digitali, inclusa l'introduzione all'intelligenza artificiale, e delle lingue straniere";

nel PIAO 2026 - 2028 risulta correlato il seguente obiettivo gestionale comune 260275 "Formazione del personale dipendente", che prevede la rendicontazione delle ore formative fruite da tutti i dipendenti.

Condizioni generali di contratto

La sottoscrizione delle Condizioni Particolari di Contratto e dei suoi allegati da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di accettazione di ogni articolo presente e di conoscenza della normativa vigente in materia di appalti, il presente documento andrà restituito firmato unitamente all'offerta tecnica ed economica tramite piattaforma Consip Mepa come documentazione allegata alla Trattativa Diretta.

Articolo 1 Oggetto del contratto

- Costituisce oggetto del presente contratto l'affidamento di servizi di hosting e assistenza del software Geko Formazione;
- il beneficiario della fornitura è il Comune di Venezia, C.F. 00339370272, Direzione Risorse Umane, Formazione e Servizi Educativi – Servizio Formazione Sviluppo Organizzativo, con sede in Viale San Marco n. 154, 30174 Venezia.

Articolo 2 Descrizione e quantificazione delle attività

il servizio oggetto del presente contratto è il canone di hosting e assistenza del gestionale Geko Formazione, Geko Competenze e Geko Valutazione (consultazione archivi storici) per il periodo AGOSTO - DICEMBRE 2026;

Articolo 3 Importo del contratto e oneri

- L'importo massimo contrattuale per l'esecuzione del servizio oggetto del presente contratto è pari a € 5.000 più IVA; oneri per la sicurezza derivanti da rischi per interferenza pari a zero;
- il prezzo del servizio, alle presenti Condizioni Particolari di Contratto, si intende offerto dall'Appaltatore in base a calcoli di propria convenienza oltre che calcolato sulla base di una stima proporzionata alla natura delle prestazioni richieste e ai corrispettivi medi praticati sul mercato per servizi analoghi, tenuto conto dei riferimenti interni e delle prassi consolidate, nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa; il prezzo del servizio è quindi da intendersi come invariabile e indipendente da qualsiasi eventualità;
- sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri necessari a svolgere la prestazione richiesta dal presente contratto;

Articolo 3bis proprietà intellettuale

Il software oggetto del contratto è stato realizzato da Temi S.r.l. su base esclusiva per il Comune di Venezia; tuttavia, i diritti di proprietà intellettuale sul medesimo restano in capo alla società sviluppatrice.

Articolo 4 Decorrenza e durata

Il contratto decorre dal 1° agosto al 31 dicembre 2026.

Articolo 5 Revisione dei prezzi

Considerata la durata limitata del contratto, inferiore ai 12 mesi, non si procede a revisione dei prezzi, ai sensi dell'art. 60 del Codice.

Articolo 6 Modifiche del contratto durante il periodo di attività

- Per la disciplina delle modifiche del contratto si applica l'art. 120 del Codice, in particolare: le prestazioni da fornire potranno essere aumentate o ridotte da parte dell'Amministrazione, per eventuali ulteriori esigenze, fino alla concorrenza del quinto dell'importo complessivo netto contrattuale, così come previsto dall'art. 120 comma 9 del Codice, senza che l'Appaltatore possa sollevare eccezioni e/o pretendere indennità.

Articolo 7 Oneri previdenziali

- in conformità all'art. 11, c. 6 del Codice, in caso di inadempienza contributiva, risultante dal documento unico di regolarità contributiva (DURC) relativo a personale dipendente dell'Appaltatore, impiegato nell'esecuzione del contratto, l'Amministrazione trattiene l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi;

Articolo 8 Obblighi assicurativi

- Sono a carico esclusivo dell'Appaltatore tutte le spese e gli oneri assicurativi per rischi, infortuni, responsabilità civile e le spese di risarcimento danni verso persone e cose dell'Appaltatore, di terzi o dell'Amministrazione;
- all'Appaltatore potrà essere richiesto di dimostrare l'esistenza di polizze RC, già attivate che coprano anche il servizio svolto per conto dell'Amministrazione; l'Appaltatore viene ritenuto responsabile di ogni danno imputabile a negligenza del proprio personale; ha pertanto a suo carico la rifusione di eventuali danni e ammanchi derivanti da quest'ultima.

Articolo 9 Controlli preventivi e in fase esecutiva

- L'**Allegato 1** al presente documento "Autodichiarazione possesso dei requisiti", da restituire compilata e firmata, costituisce fattispecie di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del possesso dei requisiti di cui agli artt. 94 e 95 del Codice;
- in ottemperanza all'art. 24 del Codice, prima della stipula del contratto, l'Amministrazione provvederà ad effettuare tramite FVOE (Fascicolo virtuale dell'operatore economico) la verifica dell'assenza delle cause di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del Codice, così come autodichiarati nell'**Allegato 1**, nonché dei dati e dei documenti relativi ai requisiti di cui all'art. 100 del Codice, se previsti;
- il FVOE rappresenta lo strumento, per le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, attraverso i servizi di interoperabilità con gli Enti Certificanti, di acquisizione delle informazioni certificate, comprovanti il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per l'affidamento dei contratti pubblici;
- l'Appaltatore deve essere registrato al servizio FVOE secondo la delibera 464/2022 dell'ANAC, in attuazione dell'art. 24, comma 4, del Codice;
- la sottoscrizione del presente documento costituisce consenso al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al D.Lgs. 196/2003, ai fini della verifica da parte della stazione appaltante del possesso dei requisiti di cui agli artt. 94 e 95 e 100 del Codice, nonché per le altre finalità previste dal Codice;
- qualora, in conseguenza della verifica tramite FVOE non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, l'Amministrazione procede alla risoluzione del Contratto, o alla non sottoscrizione, se ancora non è avvenuta la stipula nella piattaforma MePa, alla comunicazione all'ANAC, e alla sospensione dell'Appaltatore dalla partecipazione a procedure di affidamento indette dall'Amministrazione per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento;

Articolo 10 Corrispettivo e modalità di pagamento

- Il pagamento delle prestazioni avverrà, dopo la stipula contrattuale previa emissione di regolare fattura elettronica all'inizio del periodo di copertura contrattuale e nei limiti delle risorse impegnate;
- il pagamento avverrà previa presentazione di regolare fattura elettronica, che dovrà riportare il CIG e sarà intestata al Comune di Venezia, Area Sviluppo Organizzativo Risorse Umane e Servizi Educativi - San Marco 4136 - 30124 Venezia CF/PIVA: 00339370272;
- la fattura verrà liquidata entro 30 giorni dalla data di ricevimento e dovrà pervenire in modalità elettronica, secondo quanto previsto dall'art. 17 del Regolamento di Contabilità del Comune di Venezia e dalla normativa vigente;

Articolo 11 Tracciabilità dei flussi finanziari

- L'Appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari conseguenti alla sottoscrizione del presente documento nelle forme e con le modalità previste dall'art. 3 della Legge 136/2010, come da Autodichiarazione di possesso dei requisiti, inviata e sottoscritta in **Allegato 1** al presente documento;
- si impegna, inoltre, a comunicare alla stazione appaltante ogni eventuale modifica che

- intervenga successivamente alla stipula del presente contratto;
- il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità costituisce causa di risoluzione del contratto e può comportare l'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie da parte del Prefetto competente.

Articolo 12 Cauzioni e garanzie

- Non è richiesta garanzia provvisoria, ai sensi dell'art. 53, comma 1, del Codice;
- si dispone altresì l'esonero dalla garanzia definitiva, ai sensi del comma 4 del medesimo articolo, in considerazione della natura intellettuale del servizio.

Articolo 13 Trattamento dei dati personali

- Le parti danno atto che, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, è stato provveduto in sede di Trattativa Diretta nel MePa, per l'appalto in oggetto, a fornire l'informativa per i dati personali, i dati raccolti saranno trattati, anche mediante strumenti informatici, nell'ambito del presente procedimento e di eventuali documenti ad esso collegati, esclusivamente per finalità connesse alla conclusione della procedura di affidamento e per gli adempimenti correlati alla sua gestione;
- le parti si impegnano a non comunicare i suddetti dati personali a soggetti terzi, salvo nei casi strettamente necessari per l'esecuzione del contratto o nei limiti previsti dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali;
- ciascuna delle parti si impegna, in qualità di titolare autonomo del trattamento per i dati di propria competenza, ad effettuare il trattamento dei rispettivi dati personali nell'osservanza di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679, con l'unica finalità di dare esecuzione alle prestazioni poste a proprio carico e per adempiere ai relativi obblighi di legge. Il trattamento dei dati personali, in particolare, si svolge nel rispetto dei principi normati dall'art. 5 del Regolamento UE 2016/679, dei diritti dell'interessato disciplinati nel Capo III dello stesso Regolamento, garantendo l'adozione di adeguate misure di sicurezza al fine di ridurre i rischi di distruzione o perdita dei dati, della modifica, della divulgazione non autorizzata o dell'eccesso accidentale o illegale. I trattamenti sono effettuati a cura delle persone fisiche autorizzate allo svolgimento delle relative attività;
- i dati relativi al presente incarico saranno pubblicati in conformità alla normativa vigente in materia di trasparenza; l'Appaltatore, sottoscrivendo il presente documento, presta espressamente il proprio consenso alla diffusione dei dati conferiti tramite il sito istituzionale del Comune di Venezia: www.comune.venezia.it.

Articolo 14 Riservatezza

L'appaltatore si impegna a mantenere la massima riservatezza su tutte le informazioni, dati e contenuti di cui venga a conoscenza nello svolgimento del servizio, anche successivamente alla cessazione del contratto, fatto salvo quanto previsto dalla normativa in materia di trasparenza e accesso agli atti.

Articolo 15 Disposizioni anticorruzione

- Il Comune di Venezia è impegnato nella lotta alla corruzione in ogni sua manifestazione;
- l'Appaltatore è tenuto a osservare e far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici" (D.P.R. 62/2013 come modificato dal D.P.R. 81/2023) e dal Codice di comportamento interno del Comune di Venezia (Approvato con delibera di Giunta comunale n. 703 del 20/12/2013 e modificato con delibera di Giunta comunale n. 78 del 13/04/2023), assumendosi la responsabilità per eventuali violazioni; a tal fine si allegano i citati codici al presente documento (**Allegati 2 e 3**); gli stessi sono reperibili anche alla seguente pagina del sito del Comune di Venezia nella sezione Amministrazione Trasparente: <https://www.comune.venezia.it/it/content/codice-disciplinare-e-codice-condotta>
- la violazione degli obblighi di cui al D.P.R. 62/2013 può costituire causa di risoluzione del contratto;

- l'Appaltatore deve non aver stipulato contratti di lavoro subordinato o autonomo, né di aver conferito incarichi professionali, consulenze o collaborazioni a dipendenti cessati dal servizio presso il Comune di Venezia che, nei tre anni precedenti alla cessazione del rapporto, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali nei confronti del medesimo operatore, ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 e della Legge 190/201 (cd. clausola "anti pantouflage");
- l'Appaltatore dichiara la presenza/assenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale tramite l'Autodichiarazione **Allegato 1** del presente documento;
- in caso di dichiarazioni mendaci o violazioni accertate, è avviata la risoluzione immediata del contratto, con riserva di ogni azione risarcitoria da parte dell'Amministrazione.

Articolo 16 Protocollo di legalità

- Al presente affidamento si applicano le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità (**Allegato 4**), sottoscritto il 09/10/2025 tra la Regione Veneto, le Prefetture della regione Veneto, UPI Veneto e ANCI Veneto, ai fini della prevenzione e dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata e del contrasto alla corruzione nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, visionabile e scaricabile a questa pagina web: <https://www.regione.veneto.it/web/lavori-pubblici/protocollo-di-legalita>
- l'Appaltatore si impegna a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità;
- il mancato rispetto delle stesse dà luogo all'annullamento del contratto.

Articolo 17 Risoluzione anticipata del contratto

- In materia di risoluzione del contratto si applica quanto disposto dall'art. 122 del Codice al verificarsi delle fattispecie individuate, e anche a titolo esemplificativo nei seguenti casi:
 - a. accertata situazione di esclusione dell'Appaltatore, ai sensi dell'art. 94 del Codice, al momento dell'affidamento dell'incarico;
 - b. grave negligenza, frode o inadempimento degli obblighi contrattuali;
 - c. mancato rispetto degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari;
 - d. ingiustificata sospensione del servizio;
 - e. subappalto non autorizzato o cessione del contratto a terzi;
 - f. mancato rispetto dei tempi previsti per l'erogazione dei servizi;
 - g. violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, costituiscono gravi violazioni quelle di cui all'All. II.10 del Codice;
 - h. mancato rispetto ripetuto degli obblighi di legge in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
 - i. mancato grave rispetto degli obblighi di legge in materia di tutela della privacy;
 - j. violazione da parte dell'Appaltatore o dei suoi collaboratori delle disposizioni contenute nel Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. 62/2013), nel Codice di Comportamento interno del Comune di Venezia (Delibera di Giunta n. 703/2013 e ss.mm.ii.), e nel Protocollo di legalità sottoscritto tra Regione Veneto, Prefetture, ANCI Veneto e UPI Veneto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della Legge 190/2012;
 - k. laddove emergano, comprovati con mezzi adeguati dall'Amministrazione, come descritti dall'art. 98 del Codice, gravi illeciti professionali in capo all'Appaltatore tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità;
 - l. nei casi di liquidazione giudiziale, di liquidazione coatta o di concordato preventivo o in corso di un procedimento per l'accesso a una di tali procedure, fermo restando quanto previsto dagli artt. 95 e 124 del Codice e dal D.Lgs. 14/2019 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza;
 - m. nei casi di fallimento, stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'Appaltatore;
 - n. modifica sostanziale del contratto che imponga una nuova procedura di affidamento ai sensi dell'art. 120 del Codice;
 - o. nell'ipotesi in cui emergano situazioni di conflitto di interesse di cui all'art. 16 del Codice, non diversamente risolvibili;

- p. accertata violazione degli obblighi derivanti dai trattati europei, come riconosciuto dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea (art. 258 TFUE);
- q. decadenza dell'attestazione di qualificazione per falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- La risoluzione sarà preceduta da:
 - relazione del RUP con contestazione degli addebiti;
 - dichiarazione formale di risoluzione da parte della stazione appaltante, su proposta del RUP.

Articolo 18 Esecuzione in danno

- Qualora l'appaltatore ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto dell'appalto con le modalità ed entro i termini previsti, l'Amministrazione potrà ordinare ad altro operatore economico l'esecuzione parziale o totale di quanto omesso dall'Appaltatore stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi e i danni eventualmente derivati all'Amministrazione;
- per il risarcimento dei danni e il pagamento di penali, l'Amministrazione potrà rivalersi, mediante trattenute, sugli eventuali crediti dell'Appaltatore.

Articolo 19 Recesso

- Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del D.Lgs. 159/2011, l'Amministrazione si riserva la facoltà di recedere dal contratto, ai sensi dell'art. 123 del Codice;
- tale facoltà è esercitata per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo PEC; il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi 20 giorni dal ricevimento di detta comunicazione;
- in caso di recesso l'Amministrazione si obbliga a pagare all'Appaltatore un'indennità corrispondente alle prestazioni già eseguite dall'Appaltatore al momento in cui viene comunicato l'atto di recesso, maggiorato di un decimo dell'importo del servizio non eseguito calcolato sulla differenza tra l'importo dei 4/5 del prezzo contrattuale e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite.

Articolo 20 Sicurezza sul lavoro e obblighi di cui all'art. 26 del D.Lgs. 81/2008

- L' Appaltatore ha l'obbligo di provvedere ad adeguata istruzione del personale nonché di eventuali sostituti, in materia di sicurezza, salute e prevenzione nei luoghi di lavoro, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. e assicurare, da parte dei propri dipendenti, l'osservanza degli adempimenti e delle misure di sicurezza;
- il servizio, per la sua natura, in ambienti di lavoro ordinari privi di rischi specifici, non è soggetto agli obblighi di cui al comma 3 dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 ovvero alla redazione del DUVRI; tuttavia, in adempimento agli obblighi di cui al comma 1, lettera b) e del comma 2, dell'art. 26 del D.Lgs 81/2008 si informa fin d'ora che non possono essere esclusi rischi inciampo determinati dalla presenza di alcuni cavi volanti nell'aula utilizzata per l'esecuzione della prestazione, determinati dai collegamenti degli strumenti informatici; pertanto, si raccomanda la prudenza ed attenzione nel percorrere gli spazi;
- al fine di eliminare/ridurre alla fonte i rischi da interferenza, trattandosi di ambienti di lavoro a basso rischio infortunio adibiti all'uso di aule di formazione, il docente sarà accolto nella sede individuata per il corso dal personale del Comune di Venezia e allo stesso tempo verranno fornite dal personale, in quanto delegato dal Datore di Lavoro della sede presso la quale è ubicata l'aula di formazione, dettagliate informazioni su eventuali rischi specifici contingenti esistenti nella sede prescelta, nonché sulle misure di prevenzione ed emergenza adottate per la propria attività, garantendo la fruibilità degli ambienti in sicurezza da parte del docente;
- a seguito della preliminare valutazione effettuata e per il tipo di servizio erogato, non sono rilevabili rischi interferenti per i quali sia necessario adottare relative misure di sicurezza che comportino costi della sicurezza da interferenza che quindi sono pari a € 0,00.

Articolo 21 Subappalto

- In considerazione della natura del servizio oggetto del presente contratto, l'Appaltatore è tenuto ad eseguire direttamente le attività oggetto del contratto; non è previsto subappalto.

Articolo 22 Liquidazione dell'Appaltatore - cambio di ragione sociale

- In caso di liquidazione, scioglimento o trasformazione societaria dell'Appaltatore o di cambiamento della ragione sociale, l'Amministrazione avrà diritto di pretendere la continuazione del contratto da parte dell'Appaltatore in liquidazione, oppure di pretendere la continuazione da parte dell'eventuale nuovo operatore economico subentrante.

Articolo 23 Foro competente

- Per ogni eventuale controversia derivante dall'interpretazione, esecuzione o risoluzione del presente contratto, è competente in via esclusiva il Foro di Venezia.

Articolo 24 Spese

- Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula e all'eventuale registrazione del presente documento, ivi compresi i bolli, le tasse e le copie, sono ad esclusivo carico dell'Appaltatore;
- il presente documento è esente dall'imposta di bollo, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, dell'Allegato I.4 al Codice, in quanto di importo complessivo inferiore a € 40.000,00.

Articolo 25 Clausole finali

- Per quanto non espressamente disciplinato nelle presenti Condizioni Particolari di Contratto, si rinvia a quanto disposto dal Codice civile, dal Codice dei Contratti Pubblici, dai Regolamenti Comunali, e dalle altre norme di legge applicabili, fra cui le regole generali di e-procurement presenti nella piattaforma Consip www.acquistinretepa.it;
- in caso di difformità tra le presenti Condizioni Particolari di Contratto e le prescrizioni contenute nelle regole generali di e-procurement presenti nella piattaforma Consip www.acquistinretepa.it, prevalgono le clausole della presente lettera.

Per accettazione
l'Appaltatore*

Il Direttore*
dott. L. Ajazi

Allegati:

- 1 Autodichiarazione possesso dei requisiti (da restituire compilata e firmata)
- 2 Codice di comportamento dei dipendenti pubblici
- 3 Codice di comportamento interno del Comune di Venezia
- 4 Protocollo di legalità

* Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. (D.Lgs 82/2005 e ss.mm.ii.) ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli art. 22, 23 e 23 ter del medesimo D.Lgs.